

16 GIU. 2008

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 862 del 13 GIU. 2008

Oggetto: Corte di Cassazione Lonardo Loris +1 c/ - Provincia di Benevento +1 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno tredecim del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) Prof.Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) Ing. Pompilio FORGIONE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Aceto Gianluca | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | _____ |
| 5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Cirocco Maria | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Falato Carlo | - Assessore | _____ |
| 8) dr. Augusto Nicola Simeone | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

G. Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 05/05/08 i sigg. Lonardo Loris +1 proponevano ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza Corte di Appello di Napoli Sez. I n. 802/07;

Con determina n.297/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente con deposito di controricorso ai sensi dell'art. 370 c.p.c. a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Cassazione da Lonardo Loris +1 c/ Provincia di Benevento +1 con ricorso notificato il 05/05/08 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 297/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 297/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 05/05/08 dinanzi alla Corte di Cassazione promosso da Lonardo Loris +1 c/ Provincia di Benevento +1 avverso la sentenza Corte di Appello di Napoli Sez. I n. 802/07;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 366 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 16 GIU. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16 GIU. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 07 LUG. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Tommaso PULICCI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 07 LUG. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 07 LUG. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Tommaso PULICCI)

Copia per		il	_____	prot. n. _____
2 SETTORE <u>AVVERTURA</u>		il	_____	prot. n. _____
SETTORE _____		il	_____	prot. n. _____
SETTORE _____		il	_____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	<u>3682</u>	il	_____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	<u>18-6-08</u>	il	_____	prot. n. _____

Cap. Capigruppo

COPIA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO

per il prof. **Loris LONARDO** nato a Benevento il 17/02/1949 ed ivi res.te, c.f. LNR LRS 49B17 A783A e dott. **Lucio LONARDO**, nato a Benevento il 18/03/1954 ed ivi res.te, c.f. LRN LCU 54C18 A783F, rappresentati e difesi, dall'avv. Carmine Lombardi del foro di Benevento con studio ivi al Viale Mellusi n. 40, coi quali elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza F. Morosini n. 12 c/o lo studio dell'avv. Striani giusta procura speciale a margine

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio per Cassazione l'Avv. Carmine Lombardi

CONTRO

COMUNE DI BENEVENTO in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Giuliano e Maria De Florio, elett.te domiciliati in Napoli alla Via Pigna n. 98 c/o l'avv. Massimo Pagano

.....
eleggendo domicilio presso il suo studio, in Benevento, al Viale Mellusi n. 40 Roma
ALLA P.ZZA F. MOROSINI
N. 12 C/O LO STUDIO AVV.
STRIANI

.....
conferendo al medesimo ogni facoltà di legge ivi compresa quella di transigere o conciliare, nominare sostituti, procuratori ed avvocati.

Dichiara/no, altresì, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e presta/no il proprio/loro consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

E

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Mariano Goglia e con lui elett.te dom.ta in Napoli alla Via Carlo Poerio n. 58 c/o l'avv. Gaetano Goduti.

.....
.....
.....
.....

PER LA CASSAZIONE

della sentenza inter partes n. 802/2007 resa dalla Corte di Appello di Napoli sez. I, depositata in data 19/3/2007 e non notificata.

per autentica

PREMESSO

- che la Corte di Appello di Napoli sez. I nella causa inter partes iscritta al n. 1025/2004 R.G. emetteva la sentenza impugnata n. 802/2007 depositata in data 19/3/2007 e non notificata, decidendo la controversia riformando la sentenza di

primo grado e rigettando la domanda proposta da Loris LONARDO e Lucio LONARDO, quali eredi di Ugo Lonardo, contro il Comune di Benevento in persona del Sindaco p.t. e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente p.t..

FATTO

Il fatto è così ricostruito nella sentenza oggetto di ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

“Con atto notificato il 3.11.88 Ugo Lonardo citò al giudizio davanti Tribunale di Benevento l'ente municipale e l'amministrazione provinciale di quella città. Espose che in data 16.7.84 la Provincia aveva occupato beni di cui era comproprietario in Benevento alla località S. Colomba, in catasto fol. 97, particelle 1, 14, 15, 16, 17, 18 per utilizzarli nella realizzazione del Palazzetto dello Sport su area la cui acquisizione era a carico del Comune. Il termine dell'occupazione era scaduto e l'esecuzione delle opere aveva determinato l'estinzione del suo diritto dominicale. Chiese pertanto la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni con riferimento alla data dell'illegittima acquisizione e rivalutazione fino alla sentenza, oltre interessi .

Si costituì il Comune sostenendo che legittimata passiva era la Provincia, alla quale incombeva ogni onere, anche di natura economica, connesso alla procedura espropriativa.

Aggiunse che già con delibera n. 2146 del 29.11.88 era stata decretata l'espropriazione definitiva dei suoli, mentre la indennità dovuta all'attore, a seguito di valutazione dell'UTE, era stata depositata come da quietanza n. 266 del

2.11.88 per £. 63.407.203.

Anche l'Amministrazione Provinciale, costituitasi, dedusse il suo difetto di legittimazione passiva, asserendo di avere tempestivamente svolto tutte le attività delegate e di avere trasmesso gli atti al Comune, cui competevano gli ulteriori incombeni. Con sentenza n. 793 del 21.3 - 8.5.2001. il Tribunale di Benevento osservò quanto segue:

la Provincia, delegata solo all'esecuzione di incombeni tecnici, tempestivamente espletati, difettava di legittimazione passiva, che andava riconosciuta esclusivamente a carico del Comune di Benevento, tenuto alla determinazione e alla liquidazione dell'indennità, nonché all'emissione del decreto di esproprio.

E, in effetti, il Comune aveva stipulato gli atti di cessione volontaria con gli altri espropriati, aveva depositata la somma di £. 63.407.203 in favore dell'unico proprietario non accettante, provvedendo infine - sia pure intempestivamente - all'emissione del decreto definitivo di esproprio.

L'occupazione era divenuta illegittima in data 16.7.87, alla scadenza del triennio previsto nel decreto di occupazione, a nulla rilevando che, nello stesso decreto, fosse prevista la prorogabilità dei termini fino a cinque anni, in assenza dell'adozione di provvedimenti di proroga.

Il provvedimento definitivo di esproprio, adottato solo con la delibera consiliare n. 2146 del 29.11.88, doveva perciò ritenersi inutiliter datum, perché successivo alla scadenza del termine dell'occupazione legittima. In conseguenza si doveva riconoscere il diritto dell'attore a conseguire il risarcimento del danno, da liquidare in base alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio.

In forza di queste considerazioni, il Tribunale dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Benevento; condannò il Comune di Benevento a pagare in favore dell'attore la somma di £. 365.728.000, già rapportata all'attualità, oltre interessi legali dalla data di esecutività della sentenza al soddisfo; dichiarò per intero compensate tra le parti le spese di giudizio.

Avverso la sentenza, notificata il 19.6.01, ha interposto appello il Comune, con atto notificato il 12.7.01 tanto al Lonardo, quanto alla Provincia, deducendo, per quel che interessa il presente giudizio, che il provvedimento di esproprio era perfettamente tempestivo, dato che il termine dell'occupazione era stato prorogato con il D.L. 22.12.1984, n. 901 di un anno, poi con il D.L. 29.12.87 ancora di due anni.

Ha appellato anche il Lonardo con atto notificato il 17.7.01 al Comune e il 18.7.01 alla Provincia, censurando la esclusione della legittimazione passiva della Provincia, l'insufficienza della liquidazione del danno in £. 365.728.000 e della rivalutazione ed interessi legali, l'omesso riconoscimento dell'indennità di occupazione legittima per tre anni, l'erroneità della mancata attribuzione dei maggior danno ai sensi dell'art. 1224, co. II c.c. su tutte le somme dovute gli.

Si è costituita pure la Provincia di Benevento, in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto dei motivi contro di essa proposti. I due processi sono stati riuniti.

Con sentenza n. 2280/2003 dell'8-7-2003, passata in giudicato secondo la certificazione prodotta dagli eredi Lonardo, la Corte di Appello di Napoli a) in totale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da Lonardo Ugo e quindi dai suoi eredi Lonardo Loris e

Lonardo Lucio e ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale adito in primo grado a statuire in merito all'indennità di occupazione legittima.

Con atto di citazione in riassunzione del 27-2-04 Lonardo Loris e Lucio, quali eredi di Ugo Lonardo, citavano in giudizio l'Amministrazione provinciale di Benevento ed il Comune di Benevento davanti alla Corte di Appello di Napoli per sentirli condannare in solido o per quanto di ragione al pagamento dell'indennità di occupazione legittima.

Si costituiva in giudizio il Comune di Benevento eccependo la prescrizione del diritto azionato.

Deduceva che l'indennità di occupazione maturava alla scadenza di ogni anno di occupazione; che nel caso di specie l'occupazione era iniziata nel 1984 e che pertanto era già maturata la prescrizione decennale; che il giudizio conclusosi con sentenza n della Corte di Appello di Napoli non aveva avuto alcun effetto interruttivo della prescrizione, perché la Corte aveva affermato che con l'atto introduttivo non era stata proposta una domanda diretta a conseguire l'indennità di occupazione.

Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e la propria carenza di legittimazione passiva.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per esse legittimato il solo Comune di Benevento e la prescrizione del diritto azionato.

La causa era riservata in decisione all'udienza del 27-9-06 con la concessione dei termini di legge".

All'esito delle memorie di repliche ritualmente depositate la Corte di Appello così ha deciso: *“La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta da Lonardo Loris e Lonardo Lucio, eredi di Ugo Lonardo, nei confronti del Comune di Benevento, in persona del Sindaco, e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente. Compensa fra le parti le spese del grado”*.

Contro la sentenza sopra indicata il prof. Loris Lonardo ed il dott. Lucio Lonardo propongono ricorso affidato ai seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 50 c.p.c. ed art. 19 e 20 L. 22 OTTOBRE 1971 n. 865. - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA'. - DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, PERPLESSA E CONTRADDITTORIA (art. 360 n. 3 e n. 5).

Il giudizio deciso dalla Corte di Appello con la sentenza oggetto della presente impugnativa è un giudizio di riassunzione ex art. 50 c.p.c. a seguito della precedente decisione, sempre della stessa Corte di Appello, n. 2280/2003 con la quale ultima decisione la Corte aveva dichiarato la incompetenza del Tribunale sulla domanda indennitaria e della stessa Corte di Appello in quanto con l'appello, così come proposto, non poteva farsi ritenere formulata la domanda indennitaria alla stessa Corte come giudice in unico grado.

La Corte di Appello nel giudizio di riassunzione, ha, poi, ritenuto di dover rigettare la domanda per intervenuta decadenza essendo stata tale domanda proposta

all'udienza del 16/3/1995 e neppure inserita nell'atto di citazione notificato il 3/11/1988.

Tale assunto non sembra corretto atteso che nel caso di specie si è in presenza di un procedimento nel quale all'atto della notificazione dell'atto di citazione (3/11/1988) si era in presenza di una occupazione illecita per il decorso del periodo di occupazione legittima (3 anni dal 16/7/1984), successivamente alla notificazione "sanata" con l'emissione del decreto di esproprio definitivo (29/11/1988) utilizzando le varie proroghe ex lege intervenute, aderendo all'interpretazione giurisprudenziale della insussistenza dell'onere della previa adozione di un atto formale amministrativo di proroga dell'occupazione (fatta propria, poi, dal Legislatore con la recente legge 166/2002, art. 4).

Sulla scorta di tale evento successivo pertanto parte attrice ha modificato la domanda originariamente proposta ammissibile anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, per accettazione implicita del contraddittorio atteso che la parte nei confronti della quale era stata proposta la modifica della domanda non ha eccepito la preclusione di cui all'art. 184 c.p.c., domanda, quindi, ritualmente introdotta nel giudizio ed erroneamente valutata dalla Corte.

Pertanto l'opposizione, nella specie, era svincolata dall'osservanza del particolare termine atteso che nella specie si è in presenza di conversione dell'originaria domanda risarcitoria, manifestata nel corso del giudizio e prima del suo esaurimento.

In tal caso la domanda si radica processualmente in quella inizialmente proposta e, poi, convertita e collegabile con quella originaria (oggetto del processo) si da non

potersi considerare come tardiva.

QUESITI EX ART. 366 bis c.p.c.

I ricorrenti, sulla base delle argomentazioni formulano i seguenti quesiti di diritto:

“Dica l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione che il termine entro il quale è previsto il diritto di proporre opposizione alla stima non è applicabile nel caso di conversione dell’originaria domanda risarcitoria”.

“Dica l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione che nell’ipotesi di conversione, per effetto della modifica della domanda risarcitoria proposta, prima dell’esaurimento del giudizio, la domanda si radica con quella inizialmente proposta”.

“Dica che l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione in caso di conversione dell’originaria domanda, mediante modificazione della domanda all’udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte di Appello non può considerare tardiva tale domanda”.

* * *

2) VIOLAZIONE EFALSA APPLICAZIONE ART. 189 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Come già evidenziato la domanda originaria è stata oggetto di modifica in sede di udienza di precisazione delle conclusioni nella quale udienza non venne eccepita la preclusione di cui all’art. 184 c.p.c..

La domanda proposta all’udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio per accettazione implicita del contraddittorio qualora la parte, nei cui confronti essa è rivolta, non ne abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione, non essendo utile allo scopo l’opposizione fatta in

comparsa conclusionale.

QUESITO EX ART. 366 bis c.p.c.

“Dica l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione che la domanda introdotta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio qualora la parte nei cui confronti è proposta, non eccepisca la preclusione in udienza non essendo rilevante l’opposizione eventuale fatta in sede di comparsa conclusionale”.

* * *

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE art. 10, 15, 16, 19 e 20, legge 22 ottobre 1971 n. 865 (ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.).

Nel caso di specie non sembra peraltro neppure configurabile la problematica del rispetto o meno del termine di decadenza atteso che il Comune di Benevento ha effettuato la comunicazione con la indicazione della sola somma offerta.

Dopo la non accettazione di tale somma alcun altro provvedimento è stato comunicato e/o adottato dal Comune e/o dall’Amministrazione Provinciale.

Nel caso di specie sembrano applicabili i principi affermati dalla Corte Cost. nella sentenza n. 365 del 1992 relativa alla indennità di occupazione che ha “esteso” anche all’espropriante la legittimazione alla opposizione alla stima.

Con la precisazione che in ordine alla decorrenza del termine di opposizione della L. n. 865 del 1971, art. 19, è quella dell’inserzione di stima presso la segreteria del Comune nel F.A.L. della Provincia, dalle quali precisazioni si evince che tale atto è l’ultimo del procedimento ablativo, che determina la conoscenza generalizzata dell’esito di esso per tutti gli interessati.

L'art. 16, 1° co. della legge n. 865 del 1971 ha previsto la costituzione di una commissione tecnica, in ogni provincia, alla quale è demandato, fra l'altro (art. 20, co. 3) la determinazione della indennità di occupazione.

Il successivo 4° co., del detto articolo prevede, poi, che dalla "comunicazione dell'indennità" (determinata dalla Commissione) decorre il termine di 30 giorni per l'opposizione.

Nella comunicazione ritenuta dalla Corte di Appello, ai fini della decorrenza del termine di opposizione alla stima, (offerta dell'indennità in data 19/12/1987 e depositata il 2/11/1988) non risulta indicato che l'indennità comunicata era quella determinata dalla Commissione Provinciale e né risulta il deposito presso la segreteria della relazione di stima della Commissione predetta, per cui la nullità della predetta comunicazione e la sua inidoneità ai fini del decorso del termine per l'opposizione.

QUESITI DI DIRITTO EX ART. 366 bis c.p.c.

"Dica l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione che il termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 20, co. 4, L. 865/1971, decorre soltanto dalla comunicazione dell'indennità determinata dalla Commissione provinciale con indicazione del deposito nella segreteria della relazione della Commissione".

"Dica l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione che in caso di violazione dell'iter procedimentale innanzi indicati, non decorre il termine e che la sola comunicazione della somma indicata senza la precisazione che la stessa somma è stata determinata dalla Commissione nonché senza l'avviso del deposito della relazione di detta Commissione non è atto idoneo a far decorrere il termine

dell'impugnazione”.

“Indica come atti dai quali evincere il fatto controverso la comunicazione effettuata dal Sindaco di Benevento in data 23/12/1987, pag. 41/42, la risposta a tale offerta, pag. 43/44 della produzione di parte attrice dinanzi al Tribunale di Benevento, ed all.ta alla produzione dinanzi alla Corte di Appello di Napoli”.

* * *

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 5 bis DEL D. L. 333/92 CONVERTITO IN L. 355/89 IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART. 360 n. 3 c.p.c..

E' pacifico che i principi enunciati nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 365 del 1992 fanno riferimento ad ogni indennità espropriativa e anche alla L. n. 865 del 1971, art. 19, che espressamente legittima l'espropriante ad opporsi alla stima definitiva della Commissione.

In ordine al merito si è in presenza di una indennità calcolata secondo le regole vigenti prima dell'art. 5 bis del Decreto Legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 35 poi introdotto dal Legislatore e che prevedeva per le aree edificabili il criterio del calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l'applicazione ai giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore della L. n. 359 del 1992.

Il CTU, infatti, nella sua relazione espressamente afferma: “La quantificazione del valore venale del suolo verrà determinata in aderenza a quanto disposto dalla Giunta Regionale della Campania “Indirizzi e Criteri per la determinazione delle indennità espropriativi “e all'orientamento della Corte di Cassazione (sent. n. 5904

del 4/11/1980 e n. 4095 dell'8/7/1985 a sez. riunite" (pag. 7 della relazione di stima del CTU dinanzi al Tribunale di Benevento – pag. 80 della produzione di parte).

Il consulente, quindi, ha determinato l'indennità applicando questo principio, tant'è che, esplicitando questa formula, giunge a determinare il valore di mercato dell'area.

La Corte, poi, non ha deciso tale tematica.

Orbene, detta metodologia di calcolo è effettuata in violazione di legge, essendo applicata una norma che è stata dichiarata illegittima in una alla norma emessa per colmare il vuoto legislativo ed abrogata, poi, dalla Corte Costituzionale con l'Ordinanza n. 348/2007:

“E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv., con modificazioni, in L. 8 agosto 1992 n. 359. Premesso che in base all'art. 1 del primo Protocollo della Cedu, nella interpretazione ad esso data dalla Corte di Strasburgo - interpretazione non incompatibile con l'ordinamento costituzionale italiano e in particolare con l'art. 42 cost. - l'indennizzo cui lo Stato è tenuto in caso di espropriazione non può ritenersi legittimo se non consiste in una somma che si ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene, la norma censurata - la quale, con una disciplina originariamente introdotta in via transitoria, ma che ha perso tale caratteristica a seguito della sua riproduzione nel testo unico di cui al d. P.R. 8 giugno 2001 n. 327, prevede un'indennità oscillante, nella pratica, tra il 50 ed il 30 per cento del valore di mercato del bene ed ulteriormente ridotta dall'imposizione fiscale - risulta priva di un "ragionevole legame" con il valore venale del bene, e

quindi inidonea ad assicurare anche quel "serio ristoro" richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, risultando praticamente vanificato l'oggetto del diritto di proprietà e così violato l'art. 117 comma 1 cost., in relazione all'art. 1 del primo Protocollo della Cedu, nella interpretazione ad esso data dalla Corte di Strasburgo".

L'indennità, quindi, va' determinata in ragione del valore di mercato, senza poi effettuare la media tra questo ed il reddito dominicale.

Ciò posto i ricorrenti pongono alla Corte, in ossequio del disposto dell'art. 366 bis c.p.c. il seguente

QUESITO DI DIRITTO

Dica la Corte se la liquidazione dell'indennità di esproprio e dell'indennità di occupazione legittima di aree edificabili, effettuata con il criterio del calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, violi i diritti dei proprietari ablati alla giusta remunerazione della proprietà in quanto l'indennizzo, cui lo Stato è tenuto in caso di espropriazione, non può ritenersi legittimo se non consiste in una somma che si ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene e ciò anche in relazione alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 1 e 2 dell'art. 5 bis del d.l. 333/92 convertito in legge 359/92.

P.Q.M.


Chiede che la Corte Suprema di Cassazione cassi la sentenza impugnata rinviando la causa ad altra sezione della corte di Appello di Napoli con condanna alle spese del giudizio di Cassazione e dei precedenti giudizi.

Ai fini del versamento del contributo unificato dichiara che il valore della causa è indeterminabile per un contributo di €. 340,00

Dichiara, altresì, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c. al numero di fax: 0824311314 (oppure) all'indirizzo di posta elettronica: studio@carminelombardi.191.it nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente.

Benevento, lì

- avv. Carmine Lombardi -



Add. _____

io ufficiale giudiziario del _____

ho notificato e dato copie dell'antescritto atto

a ATTORNE PROV. LE DI BENEVENTO in persona del Presidente p.t.

RAPPRESENTATO DALL'AVV. FARIANO GOZZA

residente in ELETTE DOGATA IN NAPOLI

ALLA VIA CARLO POERIO 58 c/o AVV. GAETANO GODUTI

mercè consegna fattene _____

CARDI CRO

5 MAG 2008

NA

to sottoscritto stesso ha nottato ogni del
antescritt. su ad esp. internat. ne designat
domicili, mediante spedizione in plico racco.to
con A.R. dall'ufficio postale di Napoli

UFFICIO DI NOTIFICAZIONI
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI